

12009 30 1

239/134



REGISTRAZIONE
In caso di diffusione si applica l'art. 17 del D.Lgs. n. 30/2009

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

*Aperta in nome
personale*
R.G.N. 4185/2010

Cron. 1238

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente - Ud. 14/11/2012
- Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere - PU
- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Rel. Consigliere -
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

leg

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4185-2010 proposto da:

D [] A [] (C.F.

[], elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 140, presso l'avvocato
FERRETTI ANNA MARIA, che lo rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso;

2012

1659

contro

S [] R [];

- **ricorrente** - In caso di diffusione del presente provvedimento, il ricorrente ha provveduto a depositare presso il cancelliere della Corte Suprema di Cassazione, in data 14/11/2012, copia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 30/2009.
- **intimata** - disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Nonché da:

S [] R [] (c.f. []),
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.P. DE'
CALBOLI 5, presso l'avvocato UTZERI EVA, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato
FRANCESCO UTZERI, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

D [] A [] (C.F.
[]), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 140, presso l'avvocato
FERRETTI ANNA MARIA, che lo rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso principale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 538/2009 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/11/2012 dal Consigliere Dott. MASSIMO
DOGLIOTTI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato A.M. FERRETTI
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
principale, rigetto del ricorso incidentale;
udito, per la controricorrente e ricorrente
incidentale, l'Avvocato E. UTZERI che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi e non rilevante la questione dell'illegittimità costituzionale.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'G' followed by a vertical line and a hook at the bottom.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 19-9-2007, il Tribunale di Roma pronunciava la separazione dei coniugi **S** **R** e **D** **A**, rigettando le reciproche domande di addebito e la richiesta della **S** di assegnazione a suo favore della casa coniugale; determinando, infine, un assegno a favore della **S** dell'importo di Euro 2000,00.

Avverso la predetta sentenza, il **D** proponeva appello in punto assegno per la moglie, riproponendo altresì la domanda di addebito. Si costituiva la **S** chiedendo il rigetto dell'appello principale e, in via incidentale, chiedendo l'aumento dell'assegno di mantenimento e l'assegnazione della casa coniugale a suo favore.

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 15/12/2008 - 4/2/2009, dichiarava la separazione dei coniugi con addebito al marito, determinava l'assegno di mantenimento per la moglie in Euro 1500,00 fino al rilascio della casa coniugale da parte della Sibaud, e la somma di Euro 3000,00 dopo il rilascio.

Ricorre per cassazione il **D**. Resiste con controricorso la **S** che pure propone ricorso incidentale.

Resiste al ricorso incidentale, con controricorso, il
D.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente principale lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa la valutazione delle prove relative alla dichiarazione di addebito a lui stesso. Con il secondo, vizio di motivazione in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale da lui offerta.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al diritto della moglie all'assegno di mantenimento. Con il quarto, vizio di motivazione in ordine alla sua quantificazione. Con il quinto, vizio di motivazione circa la determinazione dell'assegno a carico del marito, a seguito del rilascio della casa coniugale.

Con il primo motivo, la ricorrente incidentale, lamenta vizio di motivazione in ordine alla determinazione dell'assegno di mantenimento. Con il secondo, violazione dell'art. 155 quater c.c. circa l'assegnazione della casa coniugale, sollecitando in subordine il giudice a sollevare questioni di legittimità costituzionale al riguardo.

Quanto ai primi due motivi del ricorso principale, va precisato che, per giurisprudenza ampiamente



consolidata, la valutazione delle prove espletate come quella relativa alla loro ammissibilità, è espressione del potere discrezionale del giudice del merito, insuscettibile di controllo in questa sede, se sorretto da motivazione adeguata e non illogica (per tutte, Cass. n. 13375/2009).x

La Corte di merito, confermando l'inammissibilità delle prove dedotte dal nel primo giudizio, precisa che i capi N.ri 12, 13, 14 indicati nella memoria 14-9-2004, introducono circostanze "oltremodo generiche", e pertanto ininfluenti sul piano decisorio, attribuendo alla vaghi comportamenti di insofferenza, intolleranza, aggressione verbale, esclusione rispetto al marito, senza dedurre circostanze specifiche al riguardo, mentre tutti gli altri capi appaiono palesemente ininfluenti ai fini di evidenziare condotte contrarie ai doveri della moglie, derivanti dal matrimonio.

Quanto alla raggiunta prova dell'addebito al marito, con motivazione adeguata e non illogica, la sentenza impugnata esamina deposizioni testimoniali circa l'atteggiamento arrogante e sprezzante del nei confronti della moglie, afflitta da malattia invalidante (sclerosi multipla di grado avanzato) e la relazione extra matrimoniale del marito, che lo portò

ad abbandonare la casa coniugale e ad instaurare una convivenza con la collaboratrice domestica di famiglia.

Ritiene il giudice a quo che il comportamento del D gravemente contrario ai doveri matrimoniali, costituisca causa esclusiva di intollerabilità della convivenza (non avendo, tra l'altro quest'ultimo, fornito prova circa la riconducibilità della crisi coniugale ad altra causa).

Quanto all'assegno per il coniuge, va precisato che l'assegno di divorzio deve tendere a ricostituire il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Indice di tale tenore di vita può essere il divario reddituale attuale tra i coniugi (per tutte, Cass. n. 2156 del 2010). Il ricorrente, in sostanza, propone, per gran parte, profili di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da una motivazione adeguata e non illogica.

Esamina la Corte d'Appello il tenore di vita agiato della convivenza matrimoniale, con viaggi in Italia e all'estero, domestica fissa, disponibilità di una natante negli anni '90, ma pure richiama le condizioni economiche dei coniugi: il D , geometra, ora in pensione, già dipendente presso

l'Impresa [], con redditi variabili di anno in anno, ma alquanto elevati, unico usufruttuario dell'ex casa coniugale (con nuda proprietà della moglie) e proprietario esclusivo di altro appartamento, destinato a sua abitazione. La moglie è titolare di due pensioni: inabilità al lavoro e invalidità, con richiesta di accompagnamento, con reddito assai meno elevato. Un notevole divario economico - aggiunge la sentenza impugnata - che ancora si accresce, considerando l'usufrutto e la proprietà del [D]

Sulla base di tali indicazioni, la Corte determina un assegno di Euro 1500,00 mensili a carico del [D] per la moglie, che sarà elevato (anche in tal caso la motivazione appare adeguata e non illogica) ad Euro 3000,00 quando la [S] lascerà la casa coniugale, considerata la sua grave malattia e la necessità di reperire altro alloggio che dovrà essere adeguato alla sua infermità (come è noto ai sensi dell'art. 155 quater c.c., il godimento della casa coniugale è attribuito, tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, ma l'assegnazione viene comunque considerata nella regolazione dei rapporti economici tra i coniugi: nella specie, dunque, a contrario non poteva non tenersi conto del mancato

godimento - *rectius*: della cessazione del godimento - della casa coniugale da parte della moglie).

Vanno pertanto rigettati, in quanto infondati, i motivi del ricorso principale e, conseguentemente, va rigettato il ricorso stesso.

Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo, in punto assegno, va rigettato in quanto infondato. Anche la ricorrente incidentale, come quello principale, propone profili e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica. Come già si è osservato, trattando del ricorso principale, il giudice a quo, in punto assegno, ha esaminato analiticamente le posizioni economiche delle parti, sulla base delle quali ha determinato un assegno di diverso importo per la S prima e dopo l'allontanamento dalla casa coniugale.

Il secondo motivo va dichiarato inammissibile.

La ricorrente non coglie esattamente, al riguardo, il senso della motivazione della sentenza impugnata. Per la medesima ragione, non sussiste violazione dell'art. 155 quater, secondo l'interpretazione proposta dalla ricorrente incidentale, per cui il godimento della casa coniugale verrebbe attribuito anche nell'interesse del coniuge, ove questi presentasse

disabilità, né appare rilevante, nella specie, la questione di legittimità costituzionale ^{nel predetto art. 195 quanto c.c.} proposta in subordine, in ordine al medesimo profilo: il giudice a quo, come già si è avuto modo di precisare, considera la condizione di disabilità della S elevando notevolmente l'importo dell'assegno a suo favore, dopo l'allontanamento dalla casa coniugale^m, in funzione della ricerca di un'abitazione adeguata alla sua infermità. Semmai spettava alla ricorrente principale proporre vizio di motivazione al riguardo, ciò che essa non ha fatto.

Va pertanto, conclusivamente, rigettato il ricorso incidentale.

Considerata la reciproca soccombenza delle parti, le spese vanno dichiarate compensate.


P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità; dichiara non rilevante la questione di legittimità costituzionale proposta.


In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03, in quanto imposto dalla legge

Roma, 14 novembre 2012

Il Consigliere Estensore



Il Presidente



Depositate in Cancelleria

18 GEN 2013

IL CANCELLIERE
Antonio Blasi

